



COMUNE DI FROSINONE

Allegata alla deliberazione C.C.
n. 20 del 26.03.2014

Città di Frosinone
Assessorato Ambiente
Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E ed Ambiente
Servizi Ambientali
Ufficio Ecosostenibilità Urbana



Regolamento Comunale
del Verde
Pubblico e Privato

Anno 2014



CITTA' DI FROSINONE
REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

INDICE

CAPITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

TITOLO I: FINALITA' E MOTIVAZIONI DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - Finalità e motivazioni

TITOLO II: TIPOLOGIE E AMBITI DI APPLICAZIONE DEL VERDE URBANO
DIVIETI E VIGILANZA DEL VERDE URBANO

Articolo 2 - Tipologie di verde urbano e ambiti di applicazione

Articolo 3- Norme di esclusione

CAPITOLO SECONDO : NORME DI CARATTERE GENERALE:

TITOLO I: NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI

Articolo 4 – Pianificazione

TITOLO II: PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER LA REALIZZAZIONE
DI NUOVE OPERE A VERDE

Articolo 5 – Procedure e criteri generali

Articolo 6 – Elaborati progettuali

Articolo 7 – Iter autorizzativo

Articolo 8 – Realizzazione dei lavori

TITOLO III : LINEE GUIDA PROGETTUALI

Articolo 9 – Scelta delle specie

Articolo 10 – Classi di grandezza e aree di pertinenza degli alberi

Articolo 11 – Distanze d'impianto

Articolo 12 – Distanze e modalità per i nuovi impianti e sostituzione di alberi

Articolo 13 – Il verde per parcheggi

Articolo 14 – Viali alberati

Articolo 15 – Criteri per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco

CAPITOLO TERZO: NORME PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA
DELLE AREE A VERDE SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO

TITOLO I : MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI

Articolo 16 – Manutenzione

TITOLO II: ABBATTIMENTI

Articolo 17 – Compensazione ambientale

Articolo 18 – Abbattimenti di alberature pubbliche

Articolo 19 – Abbattimenti in ambito privato o pubblico di aree non sottoposte a vincoli

Articolo 20 - Abbattimenti in ambito privato o pubblico di aree sottoposte a vincoli

Articolo 21 – Interventi di potatura

Articolo 22 – Vegetazione sporgente su viabilità pubblica



CAPITOLO QUARTO: TUTELA E SALVAGUARDIA DEGLI ALBERI

TITOLO I : ALBERI MONUMENTALI

ALBERI DI PREGIO PAESAGGISTICO, NATURALISTICO, STORICO E CULTURALE

- Articolo 23 – Giornata Nazionale degli alberi
- Articolo 24 – Alberi monumentali
- Articolo 25 – “Alberi di pregio”
- Articolo 26 – Criteri per l’individuazione degli “alberi di pregio”
- Articolo 27 – Obblighi per i proprietari
- Articolo 28 – Interventi sugli alberi di “pregio”
- Articolo 29 – Sostituzione degli “alberi di pregio”
- Articolo 30 – Censimento del patrimonio arboreo

CAPITOLO QUINTO : DIFESA FITOSANITARIA

TITOLO I: NORME PER LA DIFESA FITOSANITARIA

- Articolo 31 Generalità
- Articolo 32 - Criterio della prevenzione e salvaguardia fitosanitaria
- Articolo 33 - Misure di lotta obbligatoria
- Articolo 34 – Impiego di prodotti fitosanitari

CAPITOLO SESTO : PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

TITOLO I : FRUIZIONE E DIVIETI

- Articolo 35 – Finalità e ambito di applicazione
- Articolo 36 – Accesso ai parchi e giardini
- Articolo 37 – Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi
- Articolo 38 – Chioschi e dehors
- Articolo 39 – Giochi e attività sportive
- Articolo 40 – Aree destinate ai cani

TITOLO II : AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE

- Articolo 41 – Affidamento e sponsorizzazione delle aree a verde

CAPITOLO SETTIMO : VIGILANZA E SANZIONI

TITOLO I: NORME SULLA VIGILANZA

- Articolo 42 - I Divieti e vigilanza

TITOLO II: SANZIONI – INCOMPATIBILITA’-ABROGAZIONE DELLE NORME

- Articolo 43- Definizione delle sanzioni
- Articolo 44 - Entrata in vigore
- Articolo 45 – Incompatibilità ed abrogazione di norme



ELENCO ALLEGATI

1. Allegato n. 1 Scheda per la segnalazione degli alberi di pregio.
2. Allegato n. 2 Elenco delle principali specie arboree suddivise in classi di grandezza presenti nel territorio della Città di Frosinone.
3. Tabella n. 3 sanzioni amministrative.



CAPITOLO PRIMO DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

TITOLO I: FINALITA' E MOTIVAZIONI DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - Finalità e motivazioni

1. Il valore del paesaggio è tutelato dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana. Il Comune di Frosinone attraverso il regolamento per il verde urbano intende realizzare e promuovere quanto prescritto dalle norme dettate dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 10. Attraverso: la valorizzazione dell'ambiente e il patrimonio arboreo e boschivo; la riduzione delle emissioni nell'atmosfera; la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo; l'educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana.

In quest'ottica, infatti, anche il verde di proprietà privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici per l'intera collettività ed è pertanto anch'esso oggetto di rispetto e tutela.

2. Le presenti disposizioni disciplinano quindi sia gli interventi da effettuare sul patrimonio verde di proprietà pubblica che su quello di proprietà privata e fissano norme relative alle modalità dell'impianto, manutenzione e difesa di aree verdi, alberate e singoli esemplari, indicano criteri da seguire per la progettazione di nuove aree, tutelano parchi e giardini pubblici, aree di pregio ambientale storico-paesaggistico, aree destinate a parco dagli strumenti urbanistici vigenti ecc., onde garantire la protezione ed una razionale gestione degli spazi verdi della città.

TITOLO II TIPOLOGIE E AMBITI DI APPLICAZIONE DIVIETI E VIGILANZA DEL VERDE URBANO

Articolo 2 - Tipologie di verde urbano e ambiti di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano pubblico e privato del comune di Frosinone ed in particolare la tutela, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la fruizione del patrimonio vegetale presente nel suo territorio.

2. L'ambito di applicazione riguarda gli spazi verdi, di proprietà del Comune, degli Enti Pubblici e le aree private presenti nel territorio comunale.

di seguito elencati:

- parchi e giardini pubblici e privati;
- parchi e giardini storici pubblici e privati;
- alberate stradali;
- alberi di pregio e monumentali pubblici e privati;
- banchine alberate, aiuole stradali e spazi verdi e/o alberati a corredo di servizi pubblici e delle infrastrutture, parcheggi alberati;
- prati, arbusti e siepi, macchie di vegetazione arborea ed arbustiva;
- sponde fluviali, salvo diversamente regolamentati da altre norme di legge;
- aree destinate a parco dal vigente PRG (parchi urbani, fluviali, collinari);
- aree di recupero ambientale e di nuova naturalizzazione;
- boschi e zone boscate salvo diversamente regolamentati da altre norme di legge;
- verde di uso collettivo in carico a gestori diversi;
- orti urbani regolamentati.

3. L'Amministrazione Comunale si avvarrà, per gli aspetti operativi relativi all'applicazione del Regolamento, dei propri organi tecnici e amministrativi..

Articolo 3 - Norme di esclusione

1. In linea generale sono escluse dalla presente regolamentazione le piantagioni di alberi da frutta, le coltivazioni specializzate e semispecializzate per l'arboricoltura da legno, le attività florovivaistiche.



CAPITOLO SECONDO
NORME DI CARATTERE GENERALE

TITOLO I : NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI

Articolo 4 - Pianificazione

1. L'Amministrazione comunale riconosce l'importanza del Piano urbano del verde quale strumento di pianificazione per la valorizzazione e tutela del patrimonio esistente nonché per la progettazione e l'incremento degli spazi verdi urbani, con particolare riferimento:
- a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;
 - b) agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;
 - c) alle coperture a verde, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;
 - d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale;
 - e) alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;
 - f) alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali;
2. Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate è compito dell'Amministrazione comunale :
- a) prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riutilizzo e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti;
 - b) prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale.
- A tale proposito sarà cura dell'Amministrazione redigere e adottare entro 1 anno dall'approvazione del seguente Regolamento, il Piano del Verde Urbano della città di Frosinone quale strumento di pianificazione e programmazione del verde.

**TITOLO II : PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER LA REALIZZAZIONE
DI NUOVE OPERE A VERDE PUBBLICO**

Articolo 5 - Procedure e criteri generali

1. La progettazione del verde pubblico, sia di iniziativa pubblica che privata, nell'ambito di interventi urbanistici esecutivi ovvero di interventi edilizi diretti, limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, deve essere conforme ai criteri e alle prescrizioni del presente Regolamento e del P.R.G.vigente.
2. E' indispensabile che le nuove realizzazioni vengano progettate considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire un elemento integrato della rete di spazi verdi e non un complesso isolato non collegato al contesto ambientale urbano.
3. I progetti concernenti parchi e giardini pubblici e tutti i progetti realizzati da Settori interni dell'Amministrazione che prevedono il coinvolgimento di aree verdi o alberate esistenti o la realizzazione di nuove aree verdi devono prevedere il coinvolgimento del Settore Ambiente, che sarà chiamato ad esprimere parere tecnico sulle diverse fasi della realizzazione (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, stato avanzamento lavori);
4. I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo (nuove concessioni edificatorie private, concessioni o autorizzazioni edilizie private che modificano lo stato e/o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti, trasformazioni e modificazioni dei giardini o parchi privati esistenti, interventi di edilizia privata inerenti a opere di urbanizzazione primaria o secondaria, viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti, sistemazioni



di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive e/o commerciali, ecc.) dovranno essere corredati da un'analisi dello stato di fatto, con rilievo puntuale e dettagliato delle piante eventualmente esistenti e da un progetto di sistemazione del verde redatto da un tecnico abilitato in materia.

Articolo 6 - Elaborati progettuali

1. Gli elaborati costituenti il Progetto tecnico-culturale di sistemazione a verde, da presentare dovranno essere costituiti quanto meno dai seguenti documenti:

- a) relazione tecnica: che descriva compiutamente l'intervento nel suo insieme, le scelte progettuali e le specifiche tecnico-agronomiche che s'intendono adottare. In particolare, devono essere chiaramente individuati lo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria), la valutazione delle eventuali preesistenze arboree, i soggetti arborei eventualmente da sottoporre a trapianto meccanizzato, tutti i particolari e gli obiettivi progettuali delle opere sia di demolizione che di costruzione;
- b) capitolato tecnico: che deve contenere le qualità specifiche del materiale vegetale (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) che s'intende impiegare con specificazione puntuale del sesto d'impianto che per ogni specie botanica prescelta s'intende porre a dimora, la descrizione delle tecniche costruttive e dei materiali, delle strutture, degli arredi che s'intendono adottare, ecc.;
- c) tavole di progetto: redatte nelle scale più opportune per illustrare al meglio sia le opere nel loro complesso (l'inserimento del progetto nel sistema del verde urbano esistente) che i particolari costruttivi nonché l'incidenza delle superfici non permeabili previste dal progetto. Nella rappresentazione in pianta, tutti i soggetti arborei presenti o previsti sono necessariamente raffigurati con un cerchio che simula in scala il diametro medio della chioma a maturità;
- f) documentazione fotografica: che certifichi sia lo stato di fatto delle aree che le eventuali preesistenze arboree presenti;
- g) piano di manutenzione: considerato come strumento tecnico di gestione che deve essere uniformato alla tipologia gestionale.

Articolo 7 - Iter autorizzativo per gli interventi di edilizia privata

L'istruttoria delle richieste di cui all'articolo 5, comma 4 complete degli elaborati di cui all'articolo 6, è di competenza dell'Ufficio Edilizia privata. Per ciò che attiene la sistemazione di aree a verde - nuove o esistenti -, il responsabile dell'Ufficio è tenuto ad inoltrare richiesta di parere (non vincolante) al Settore Ambiente.

Articolo 8 - Realizzazione dei lavori

Una volta ottenuta l'approvazione del progetto da parte degli uffici comunali e dalle commissioni tecniche il richiedente può procedere alla realizzazione della nuova area verde previa comunicazione di inizio lavori facendo riferimento: la data di inizio lavori, il nominativo dell'impresa esecutrice, il nominativo del direttore lavori per le opere a verde e la data approssimativa di fine lavori.

TITOLO III : LINEE GUIDA PROGETTUALI

Articolo 9 - Scelta delle specie

Nella realizzazione di nuovi giardini, parchi e aree verdi in genere, i soggetti pubblici e privati devono ispirarsi ai seguenti criteri:

- a) scelta prevalente di piante autoctone o naturalizzate ed utilizzo di materiale vivaistico di prima qualità;
- b) rispetto della biodiversità in ambito urbano;
- c) rispetto delle distanze tra alberi, costruzioni limitrofe e sedi stradali;



- d) corretta progettazione tecnica, ambientale e paesaggistica;
- e) scelta di piante che apportino il maggior beneficio ambientale;
- f) diversificazione delle specie al fine di ottenere maggiore stabilità biologica e minore incidenza di malattie e parassiti;
- g) ottimizzazione dei costi di impianto e di manutenzione;
- h) facilità di manutenzione;
- i) rispetto della funzione estetica del verde.

Articolo 10 - Classi di grandezza e aree di pertinenza degli alberi

1. Gli alberi, in base alle dimensioni (altezza) che raggiungono alla maturità, si dividono in tre classi di grandezza:

Tabella A: Classi di grandezza degli alberi

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'
a) 1. Grandezza	> 16 metri
b) 2. Grandezza	10-16 metri
c) 3. Grandezza	< 10 metri

L'area di pertinenza degli alberi, basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, è definita dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero secondo il seguente schema:

Tabella B: Aree di pertinenza degli alberi

CLASSE DI GRANDEZZA	RAGGIO IN METRI
Esemplari monumentali o di pregio	Proiezione a terra della chioma
1. grandezza (altezza > 16 metri)	4
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	3
3. grandezza (altezza < 10 metri)	2

Articolo 11 - Distanze d'impianto

Distanze dai confini

Fatto salvo per quanto previsto dalle norme ¹ e dagli usi vigenti in materia, per le distanze dai confini vengono considerate minime le misure indicate nella tabella sottostante, ad esclusione delle alberature stradali.

Tabella A: distanze dai confini

Classe di grandezza	Distanza dai confini
1 ^a grandezza (altezza > 16 metri)	6 metri
2 ^a grandezza (altezza 10-16 metri)	4 metri
3 ^a grandezza (altezza < 10 metri)	3 metri

Distanze dalle linee aeree

Per le utenze aeree elettriche e di telecomunicazione presenti in ambiente urbano ed aventi altezza minima di 5 metri, come previsto dal D.M. 21 marzo 1988 n. 449² articolo 2.1.06, dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di cm. 30 attorno al cavo.

Distanze dalle utenze sotterranee

Per le utenze sotterranee che devono essere posizionate ex novo, devono essere rispettate le distanze minime e per ogni albero indicate in tabella in funzione della classe di grandezza a cui l'albero appartiene.

¹ Codice Civile: articolo 892 (Distanze per gli alberi) e seguenti.

² D.M. 21 marzo 1988, n. 449: "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne".



Tabella B: distanze dalle utenze sotterranee

Classe di grandezza	Distanza dalle utenze
Esemplari monumentali o di pregio con diametro > di 80 cm	> di 5 metri
Platani con diametro > di 40 cm	> di 5 metri
1^ grandezza (altezza > 16 metri)	> di 4 metri
2^ grandezza (altezza 10-16 metri)	> di 3 metri
3^ grandezza (altezza < 10 metri)	> di 2 metri

Distanze dalle linee ferroviarie

In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 52 e 55 del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980 e dall'articolo 4 della Legge n. 1202 del 12 novembre 1968, per alberi, arbusti e siepi si devono rispettare le distanze indicate in tabella.

Tabella C: distanze dalle linee ferroviarie

Tipo di vegetazione	Altezza	Distanza minima
alberi	> 4 metri	Altezza massima della pianta a maturità aumentata di 2 metri
arbusti e alberi	< 4 metri	6 metri
siepi	> 1,50 metri	6 metri
siepi	< 1,50 metri	5 metri

Se il tracciato della ferrovia si trova in trincea o rilevato, le distanze devono essere aumentate così da mantenere una distanza minima di 2 metri dal piede del rilevato o dal ciglio della trincea.

Articolo 12 - Distanze e modalità d'impianto per i nuovi impianti e sostituzioni di alberi

Fermo restando le disposizioni del Codice Civile agli articoli 892 (distanze dagli alberi) e seguenti, del Nuovo Codice della Strada e s.m.i., delle Norme Ferroviarie, dei Regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della Normativa di Polizia Idraulica dei Fiumi³, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, sia nella progettazione urbanistica, sia in quella del verde privato, dovranno essere osservate per gli alberi le seguenti distanze di impianto:

Tabella D: distanze minime per il nuovo impianto di soggetti arborei⁴

	Specie di 1^ grandezza	Specie di 2^ grandezza	Specie di 3^ grandezza o di 1^ e 2^ grandezza, purchè con chioma di forma piramidale stretta o colonnare ⁵
Distanza minima dagli edifici	6,00 m dal fusto al fronte dei fabbricati	5,00 m	4,00 m
Distanza minima dal marciapiede	2,00 m dal fusto al margine esterno	1,00 m	1,00 m

Per la realizzazione di progetti da eseguirsi su banchine esistenti, qualora non sia possibile rispettare le

³ Regio Decreto del 25 luglio 1904, n. 523: "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" ed eventuali s.m.i..

⁴ Le distanze indicate nel prospetto si applicano per le piante nate o piantate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento; in caso contrario, si applicano le distanze minime di cui agli articoli 892 e 893 del Codice Civile. La distanza si misura dalla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea di semina.

Le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di sostituzioni di fallanze verificatesi all'interno di alberate e gruppi arborei preesistenti.

⁵ Hanno chioma colonnare, ad esempio, i pioppi cipressini, i carpini piramidali e querce fastigate.



prescrizioni sopra riportate, esclusivamente per casi legati alla necessità di applicazione di norme sovraordinate, ad esigenze di pubblica incolumità degli utenti o ad oggettiva e certificata impossibilità fisica, i progetti, dovranno comunque essere elaborati nell'ottica del massimo rispetto per i soggetti arborei esistenti e di massima permeabilità del terreno, descrivendo dettagliatamente le motivazioni che non rendono possibile il rispetto delle prescrizioni sopra descritte, prevedendo obbligatoriamente un miglioramento della situazione esistente, secondo le prescrizioni impartite dal settore ambiente.

Articolo 13 - Il verde per parcheggi

1. Oltre alla documentazione richiesta all'articolo 7 (elaborati progettuali), in caso di realizzazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive o commerciali il progetto deve rispettare le seguenti prescrizioni nonché le ulteriori prescrizioni di P.R.G.

La superficie da destinare a verde deve essere pari almeno al 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio ad esclusione delle piazze auliche del centro storico cittadino o per particolari progetti architettonici, con la consulenza del Settore Ambiente, che prevedano soluzioni alternative per l'ombreggiamento.

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera protetta in terra, prato o tappezzanti adeguata al suo sviluppo e non inferiore alle prescrizioni riportate negli articoli precedenti.

Dovrà inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile, intorno ad ogni albero, su di una superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata. Le alberate dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La superficie libera e il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.

La dimensione degli alberi di nuovo impianto non potrà essere inferiore a cm 20-25 di circonferenza con altezza di m 5,5-6 per le specie di prima grandezza, di m 4-4,50 per quelle di seconda grandezza e di m 3-3,50 per quelle di terza grandezza.

Articolo 14 - Viali alberati

Nel caso della realizzazione di nuove strade dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde, essenzialmente mediante la costituzione di filari arborei. Il progetto deve avere il parere dell'ufficio verde.

In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberata in base alla seguente articolazione:

- | | |
|---|-----------------------------|
| a) per marciapiedi di larghezza inferiore a 3 m: | alberi di terza grandezza |
| b) per marciapiedi di larghezza compresa tra 3,1 e 4,0 m: | alberi di seconda grandezza |
| c) per marciapiedi di larghezza superiore a 4,0 m: | alberi di prima grandezza |

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo, non inferiore a quelle riportate negli articoli precedenti.

Nel caso di realizzazione di nuove banchine alberate con aree di sosta, con fermate del trasporto pubblico, con nuove piste ciclabili, è possibile derogare alle norme del presente regolamento soltanto nei casi espressamente previsti da normativa vigente in merito alla circolazione stradale o all'accessibilità dei disabili e comunque dietro specifico parere vincolante del Settore verde.

Articolo 15 - Criteri per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco

1. Per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco di nuova costruzione o destinate a modifiche, miglioramenti, ricostruzione occorre far riferimento alla normativa attualmente esistente elaborata dall'Ente Italiano di Unificazione¹ in attuazione delle direttive europee.

2. Obiettivo di tale normativa è quello di aumentare la sicurezza di tali spazi in termini di attrezzature installate e incentivare la costruzione di aree di dimensioni adeguate e facilmente accessibili dalle zone abitative.

¹ In particolare occorre far riferimento alla norma UNI EN 11123: "Guida alla progettazione dei parchi e delle aree da gioco all'aperto"; alla norma UNI EN 1176: "Attrezzature per aree gioco - Requisiti..."; alla norma UNI EN 1177: "Rivestimenti di superfici di aree da gioco ad assorbimento di impatto - Requisiti di sicurezza e metodi di prova".

CAPITOLO TERZO NORME PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE AREE A VERDE SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO

TITOLO I : MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI

Articolo 16 - Manutenzione

1. Compito istituzionale dell'Amministrazione Comunale e dei suoi uffici competenti in merito alla gestione delle aree verdi di sua proprietà è il mantenimento del patrimonio arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato e di ogni spazio verde cittadino nelle migliori condizioni. Analogo obbligo vige a carico dei concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica che sono responsabili dei beni in uso.

2. L'Amministrazione Comunale effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in custodia con personale proprio o mediante affidamento dei servizi/lavori attraverso appalti pubblici.

3. L'Amministrazione Comunale può affidare ad Associazioni o a Cooperative a vario titolo, o ad imprenditori agricoli, la manutenzione ordinaria, la sorveglianza e la pulizia di specifiche aree, al fine di ottenere il coinvolgimento della cittadinanza nella gestione e nel corretto uso delle aree verdi pubbliche.

TITOLO II : ABBATTIMENTI

Articolo 17 - Compensazione ambientale

Nel caso che si ritenga che alcune opere (pubbliche e/o private) non consentano il mantenimento o l'espianto di alberate esistenti, per tutti gli esemplari da abbattere dovrà essere calcolato, dal Settore Ambiente (tecnico abilitato) il valore ornamentale oppure il danno ornamentale e biologico, secondo il più idoneo metodo di stima valutato dal settore. L'abbattimento di tali alberature sul territorio comunale, dovrà comunque essere autorizzato dal Settore verde pubblico.

Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare previste nel quadro economico. Con apposita convenzione sarà regolamentato il modo e il tipo di vegetazione da compensare e da mettere a dimora.

Articolo 18 - Abbattimento di alberature pubbliche

L'abbattimento di alberature pubbliche, quando non realizzato direttamente dal Settore Ambiente è consentito esclusivamente nei casi comprovati di stretta necessità e comunque con parere vincolante favorevole degli Uffici di quest'ultimo. Per ogni albero abbattuto dovrà essere calcolato il suo Valore Ornamentale come prescritto dall'art.17.

Nel caso di pericolo per la pubblica incolumità - accertata dagli Uffici Competenti Comunali o da un tecnico abilitato (Agronomo- Forestale) - si provvederà all'abbattimento del soggetto arboreo.

Articolo 19 Abbattimenti in ambito privato o pubblico di aree non sottoposte a vincoli

L'abbattimento, l'estirpazione di 1 o più alberi su suolo privato o pubblico ubicati in area urbana, è subordinato all'autorizzazione di Nulla Osta da parte del Settore Ambiente - previa richiesta del proprietario, suo delegato o amministratore (condominio) dell'albero, allegando i seguenti documenti:

- 1) Documentazione fotografica dei soggetti arborei da abbattere;
- 2) Mappa catastale con l'indicazione del luogo dove sono ubicati gli alberi;
- 3) Ricevuta di versamento sul conto corrente postale intestato a "Comune di Frosinone - Servizio di Tesoreria" Causale: Esame richiesta abbattimento n. ___ alberi.
- 4) Fotocopia di un documento di riconoscimento valido.
- 5) Per un numero di alberi da abbattere superiore a 3 occorre allegare una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato (dott. Agronomo, dott. Forestale);

La domanda redatta su appositi moduli predisposti dal Settore Ambiente indirizzata al Sindaco dovrà essere presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

Entro 30 giorni dal protocollo della domanda, gli uffici comunali provvederanno a trasmettere il parere in merito alla richiesta di abbattimento.

Ai trasgressori, per ciascun albero abbattuto senza autorizzazione, sarà comminata la sanzione



amministrativa prevista dall'articolo 43.

In seguito alla pubblicazione sul sito del Comune dell'elenco delle alberature di pregio, le piante non inserite nello stesso, con diametro del fusto, calcolato a m. 1,30 da terra, inferiore a cm 15 (circonferenza inferiore a 47 cm) possono essere abbattute dai proprietari, senza specifiche autorizzazioni, previa comunicazione con 15 gg di anticipo al settore ambiente del Comune. Fino alla data della suddetta pubblicazione dell'elenco delle alberature di pregio, le dimensioni per l'abbattimento senza autorizzazione sono ridotte a cm 10 di diametro del fusto (circonferenza inferiore a 31 cm).

Nel caso di pericolo per la pubblica incolumità - il richiedente può abbattere l'albero inseguito ad una relazione a firma di un professionista abilitato in materia che attesti lo stato di salute precario della pianta e la situazione di rischio potenziale per la pubblica incolumità. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare contro perizie qualora lo ritenga opportuno.

Articolo 20 - Abbattimenti in ambito privato o pubblico di aree sottoposte a vincoli

Nel caso di procedimenti di natura paesaggistica, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e del D.P.R. 139/2010 le domande di abbattimento sono sottoposte a preventiva autorizzazione da parte degli Enti Competenti.

Articolo 21 Interventi di potatura

1. Per gli interventi di potatura è necessario una comunicazione su carta semplice, indirizzata al Settore Ambiente Verde Pubblico e protocollata presso l'Ufficio Protocollo del Comune, nella quale occorre indicare il nome del proprietario degli alberi, il luogo e la data dell'intervento.

Le potature devono essere svolte nel rispetto della pianta ed effettuati da ditte del settore.

2. E' vietata l'operazione di capitozzatura, essa viene considerata come abbattimento non autorizzato e sottoposto alle sanzioni dell'art.43. Detta pratica potrà essere effettuata, in casi eccezionali, qualora sussistano gravi attacchi di carie del legno, localizzati sul fusto e sulle grosse branche della pianta e che abbiano compromesso la stabilità della pianta e delle stesse branche.

Articolo 22 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica

1. Nei giardini, terreni, e tutti gli altri luoghi di proprietà privata nonché le aree confinanti con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico, il proprietario ha il dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dal Regolamento Comunale di Igiene e Sanità e da eventuali altre norme esistenti.

2. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogni qualvolta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica.

3. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 43.

4. Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto neppure dopo l'emanazione di ordinanza sindacale, in caso di pericolo per la pubblica incolumità gli interventi potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

CAPITOLO QUARTO

TUTELA E SALVAGUARDIA DEGLI ALBERI

TITOLO I: ALBERI MONUMENTALI ALBERI DI PARTICOLARE PREGIO PAESAGGISTICO, NATURALISTICO, STORICO E CULTURALE

Articolo 23 Giornata Nazionale degli alberi

1. Il Comune di Frosinone promuove e valorizza le tradizioni legate all'albero quale soggetto tipico appartenente alla cultura e al paesaggio italiano.

A tale proposito riconosce il 21 novembre come "Giornata nazionale degli alberi" al fine di proseguire il protocollo di Kyoto ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120.

2. In tale occasione il Comune in collaborazione con le istituzioni scolastiche, il Corpo forestale dello Stato, provvederà alla messa a dimora in aree pubbliche, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano.

3. Nella Giornata nazionale degli alberi saranno concertate iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile.

Articolo 24 Alberi monumentali

1. Agli effetti del presente regolamento di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

Il Comune provvederà secondo i principi e i criteri stabiliti ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge 10/2013 al censimento degli alberi monumentali ubicati sul proprio territorio.

2. Il Comune di Frosinone si impegna a censire gli alberi monumentali presenti sul proprio territorio, secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

3. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma prevista dall'art. 7, LEGGE 14 gennaio 2013, n. 10.

Articolo 25 "Alberi di Pregio"

1. Fermo restando le disposizioni del presente Regolamento, i soggetti individuati dall'Amministrazione Comunale come "alberi di pregio" sono soggetti a particolare tutela.

L'Amministrazione provvederà, anche su richiesta di cittadini o associazioni, ad individuare alberi le cui caratteristiche botaniche, naturalistiche, paesaggistiche e storico culturali sono tali da potersi definire "alberi di pregio" così come individuati dall'art. 26.


2. Gli alberi che possiedono i suddetti requisiti vengono inseriti all'interno di un elenco denominato "Elenco degli Alberi di Pregio della Città di Frosinone".

3. L'elenco degli "alberi di pregio" è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, dell'Amministrazione comunale.

Articolo 26 Criteri per l'individuazione degli alberi di pregio

1. Agli effetti del presente regolamento di ogni altra normativa per "albero di pregio" si intendono quelli che posseggono i seguenti criteri:

- **dimensione:** gli alberi per essere di pregio devono avere una dimensione (diametro) del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 80 cm di diametro per le specie di prima grandezza, superiore a 60 cm di diametro per le specie di seconda grandezza e superiore a 40 cm per le specie di terza grandezza;
- **sviluppo complessivo dell'esemplare;**
- **stato di salute della pianta;**
- **particolarità del genere e della specie;**



- significativo pregio paesaggistico, storico, culturale, botanico;
- ubicazione nel contesto urbano;
- aventi un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
- essere un riferimento tradizionale per la popolazione locale o avere significative potenzialità di diventare un riferimento tradizionale per la città.

2.L'individuazione come albero di pregio all'interno del territorio cittadino viene comunicata dall'Amministrazione Comunale ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione.

Articolo 27 - Obblighi per i proprietari

1.E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi inseriti nell'Elenco degli Alberi di Pregio della Città di Frosinone di rimuovere le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi per almeno 30 giorni dalla notifica della rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare gli interventi necessari in danno del privato proprietario.

2.Per i proprietari di alberi monumentali si rimanda alle prescrizioni della L.R. 39/2002.

3.L'Amministrazione Comunale, anche su istanza dei proprietari o degli aventi diritto, può promuovere iniziative di valorizzazione degli alberi, filari ed alberate monumentali e/o di pregio, al fine di divulgarne la conoscenza ed il significato della tutela, nonché per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante.

4. Il Comune può effettuare assistenza tecnica e manutenzione ordinaria ,su richiesta dei proprietari al fine di salvaguardare l'albero di pregio.

Articolo 28 - Interventi sugli alberi di pregio

1. Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità da concordare con gli uffici comunali.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'abbattimento dei suddetti alberi, l'interessato deve corredare la richiesta con perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante, L'autorizzazione reca le prescrizioni da rispettare per l'esecuzione degli interventi.

3.L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controperizie qualora lo ritenga opportuno.

4. Il proprietario degli alberi di pregio può eseguire, senza necessità di autorizzazioni comunali, la potatura degli alberi di pregio che deve essere comunque effettuata da ditte specializzate del settore e comunicato al Comune come prescritto dall'art. 21.

5. E' vietato la capitozzatura come tecnica di potatura e viene considerata come abbattimento senza autorizzazione.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi di pregio si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma calcolata attraverso la stima del suo valore ornamentale.

Articolo 29 - Sostituzioni a seguito di abbattimenti


1. Salvo casi particolari, in caso di abbattimento autorizzato di alberi di pregio, per ogni albero dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, e secondo le indicazioni impartite dal Settore Ambiente.

2. Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti seguendo il criterio della compensazione ambientale, ripiantando cioè un numero di nuovi esemplari tale da parificare il valore ornamentale dei soggetti rimossi.

Articolo 30 Censimento del patrimonio arboreo

1. Il comune di Frosinone ai sensi dell'art. 2 della Legge 10/2013 provvederà a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica.

2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza.



CAPITOLO QUINTO DIFESA FITOSANITARIA

TITOLO I: NORME PER LA DIFESA FITOSANITARIA

Articolo 31 - Generalità

1. Per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato con fitofarmaci sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante. Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante affinché esplicino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale.

Articolo 32 - Criterio della prevenzione e salvaguardia fitosanitaria

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500⁷ del Codice Penale (diffusione delle malattie delle piante o degli animali), la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

2. Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

3. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- a) la scelta di specie adatte all'ambiente climatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile;
- b) l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
- c) la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
- d) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- e) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento (vedi articolo 27) e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;

4. Tali indicazioni pongono l'accento sulla necessità di creare le migliori condizioni di partenza per assicurare alla pianta un regolare sviluppo, favorendo la capacità della pianta stessa di potenziare le proprie difese naturali e renderla maggiormente in grado di far fronte ad eventuali attacchi parassitari o condizioni avverse.

Articolo 33 - Misure di lotta obbligatoria

1. Gli interventi di lotta obbligatoria sono attualmente istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con appositi Decreti. Esse si attuano con attività di:

- intensa sorveglianza del territorio al fine di individuare tempestivamente la comparsa dell'organismo nocivo;
- imposizione di interventi specifici di lotta al fine di tentarne l'eradicazione o ottenerne il contenimento.

Articolo 34 - Impiego di prodotti fitosanitari

1. Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica; quando tale metodica d'intervento non è possibile, devono essere preferibilmente usati fitofarmaci di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci.

2. In caso di utilizzo di fitofarmaci si dovranno adottare principi attivi che rispondano ai seguenti criteri:

- efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
- registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- bassa tossicità per l'uomo e per gli animali;
- scarso impatto ambientale. In particolare, deve essere valutata la selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;

⁷ Cita l'art 500 del Codice Penale - Diffusione di una malattia delle piante o degli animali: "Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni"



- rispetto delle normative vigenti in materia: D.P.R.3/8/1968 n. 1255; D.M. 6/3/1978; D.M. 31/8/1979; D.M. 20/7/1980; D.P.R. n. 223/88; D.Lgs. 194/95; D.P.R. n. 290/01 ed eventuali modifiche e successive integrazioni di ognuno di questi decreti.

12. E' vietato, salvo specifica autorizzazione, l'utilizzo di fitofarmaci delle classi di rischio T+, T e Xn⁸ (ex I e II classe tossicologica) all'interno del perimetro urbano. E' vietato, in linea generale, qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura, onde favorire l'attività degli insetti pronubi.

CAPITOLO SESTO

TITOLO I: FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Articolo 35 - Finalità e ambito di applicazione

1. Le norme del presente Capitolo perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni economici ed ambientali che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

2. Esse si applicano a tutte le aree a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, così come alle aree a verde pubblico in concessione a privati..

3. L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità dello stesso da parte della collettività.

4. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle norme regolanti la materia, si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con organizzazioni ed associazioni, al fine di sviluppare attività di tutela e valorizzazione delle aree a verde di proprietà comunale.

Articolo 36 - Accesso ai parchi e giardini

1. Ai parchi, ai giardini e, in genere, a tutti gli spazi destinati a verde pubblico, disciplinati dal presente regolamento è dato libero accesso al pubblico, fatte salve diverse regolamentazioni e disposizioni. Tali spazi sono riservati al gioco libero, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, più in generale, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.

2. I parchi e i giardini recintati, pubblici o di uso pubblico, sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti da apposita determinazione dirigenziale ed indicati nei cartelli esposti ai rispettivi ingressi a cura dell'Amministrazione Comunale.

3. Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili; ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione Comunale, provvederà a nominare apposito custode scelto, anche eventualmente tra le realtà del volontariato, per garantire massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza.

5. Il verde pubblico gestito dagli Enti od Associazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

Articolo 37 - Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi

1. A titolo indicativo e non esclusivo, nelle aree verdi pubbliche sono vietati:

- a) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;
- b) l'accatastamento di materiale infiammabile;
- c) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
- d) l'impermeabilizzazione del suolo;
- e) gli scavi non autorizzati;
- f) il versamento di sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua, fatti salvi gli interventi relativi al servizio sgombero neve;

⁸ Vedi D.Lgs. 17 marzo 1995, numero 194, in attuazione della Direttiva 91/414 CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari.



- g) l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;
 - h) il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile;
 - i) danneggiare e imbrattare la segnaletica;
 - j) danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo;
 - k) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno;
 - l) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
 - m) calpestare le aiuole fiorite;
 - n) calpestare i siti erbosi ove sia espressamente vietato con determinazione dirigenziale o altro atto idoneo e con l'apposizione di apposita cartellonistica che indichi tale divieto;
 - o) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
 - p) qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
 - q) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
 - r) circolare con veicoli a motore.
- Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 43.

2. Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica, negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato:

- a) l'affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
- b) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
- c) mettere a dimora piante senza l'assenso degli Uffici del Settore Ambiente;
- d) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole;
- e) scavi non autorizzati;
- f) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini;
- g) permettere il pascolo non autorizzato di animali;
- h) campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- i) accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- l) sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone;
- m) sporcare il suolo con rifiuti, avanzi o cibo o altro (per le sanzioni amministrative si vedano gli altri Regolamenti comunali esistenti in materia).

E' inoltre vietato sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 43

Articolo 38 - Chioschi e dehors

1. Per quanto riguarda l'installazione di chioschi e dehors collocati all'interno di parchi, giardini e aree verdi essi devono essere autorizzati dagli Uffici comunali competenti di concerto con l'Ufficio Ambiente, limitatamente al rispetto delle normative vigenti.

Articolo 39 - Giochi e attività sportive

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Le attrezzature devono essere usate in



modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte.

2. A coloro che utilizzano le attrezzature e l'arredo in maniera non conforme alle prescrizioni del presente articolo, verrà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 43

3. Il genitore ha comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore.

4. E' dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.

5. Nelle aree gioco è vietato l'accesso ai cani.

6. Le attività di pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo, sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo, se esistenti, e subordinatamente al rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività.

Articolo 40 - Aree destinate ai cani

1. Con apposita segnaletica sono indicate le aree destinate ai cani.

2. In tutte le "aree cani" gestite dall'Amministrazione, i cani possono correre liberamente senza guinzaglio e museruola, purché in presenza e sotto la vigilanza dei loro custodi o possessori. I possessori o gli accompagnatori dei cani devono comunque essere muniti di guinzaglio e trattenere i cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità delle persone e degli animali.

3. In ogni caso i proprietari dei cani sono obbligati a raccogliere gli escrementi dei propri animali.

4. È vietato introdurre cani nei canali, corsi d'acqua, fontane e zone umide e laghetti.

5. Gli addetti alla vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dai parchi, giardini pubblici e aree verdi dei cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.

TITOLO II: AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE

Articolo 41 - Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi

1. Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità, la manutenzione di piccole aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.

2. Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico cedute alla Città a scapito degli oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione Comunale può dare in custodia ai proprietari in forma associata (Gruppi di Vicinato) mediante stipula di apposite convenzioni, specifiche aree verdi a condizione che ne venga mantenuto l'uso pubblico, ove sussistano motivi di particolare criticità per la sicurezza e manutenzione.

3. Con il termine "affidamento" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati, svolta da privati in forma di volontariato.

4. Con il termine "sponsorizzazione" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo modalità stabilite dall'Amministrazione mediante regolamento o altro idoneo atto o altre forme di pubblicità da definirsi.

5. L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni effettuate e da un disciplinare predisposto dall'Amministrazione Comunale e concordato, per ogni singolo caso, preventivamente con il Settore e sottoscritto dalle parti.

6. Nei casi di sponsorizzazione, è consentito allo sponsor di installare nell'area verde una o più targhe



informative indicanti il nome, il logo del soggetto esecutore delle opere ed eventualmente organizzare eventi atti a favorire la conoscenza del marchio dello sponsor. Tipologia, quantità e durata di permanenza di tali targhe, saranno concordati tra Amministrazione Comunale e sponsor per ogni singolo caso.

CAPITOLO OTTAVO VIGILANZA E SANZIONI

TITOLO I NORME SULLA VIGILANZA,

Articolo 42 – Divieti e vigilanza

1. Fatte salve le prescrizioni contenute nei diversi capitoli e nelle norme tecniche ad essi collegate è vietato utilizzare le aree verdi pubbliche o private per scopi non conformi alla loro destinazione d'uso ed è vietato altresì compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo.
2. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Frosinone agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché agli uffici del settore ambiente secondo le varie discipline di riferimento.
3. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
4. Il Comune di Frosinone si riserva di stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato al fine di migliorare la vigilanza e la tutela nelle aree verdi.

TITOLO II :SANZIONI - INCOMPATIBILITÀ ED ABROGAZIONE DI NORME

Articolo 43- Definizione delle sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comportano, ove previsto negli stessi, l'emanazione di atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate.
2. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento della Civica Amministrazione, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689; secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), salvo diversamente prescritto da alcuni articoli del seguente regolamento come da tabella n. 3 allegata.
3. Con separato provvedimento sarà stabilito l'importo del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta in relazione ad ogni violazione prevista dal presente regolamento.
4. La sanzione amministrativa si applica indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.
5. Le somme delle sanzioni saranno utilizzate per le opere a verde.

Articolo 44- Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuta esecutività dell'atto approvativo dello stesso.

Articolo 45- Incompatibilità ed abrogazione di norme

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme in materia, eventualmente contenute in altri regolamenti o in ordinanze comunali.



ALLEGATO N. 1 SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO

Al Al Sindaco
 Comune di Frosinone

03100 Frosinone

OGGETTO: Segnalazione di interesse per la tutela degli "Alberi di Pregio" sulla base del Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Frosinone.

Il sottoscrittorecapito tel.
domiciliato in Via N.....
in qualità di
(specificare se privato cittadino, proprietario dell'albero segnalato, rappresentante Legale di Associazione)

Preso atto di quanto indicato dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato adottato dalla Città di Frosinone, ai sensi dell'art.25 dello stesso, attraverso cui vengono invitati i cittadini ad apportare il proprio contributo alla tutela del patrimonio arboreo cittadino partecipando in tal senso alla segnalazione di esemplari arborei da valutare per l'inserimento dell'Elenco degli alberi di Pregio della Città di Frosinone;

Considerato altresì che l'esemplare oggetto della presente segnalazione, situato in apparirebbe a giudizio dello scrivente possedere i requisiti stabiliti dal Regolamento sulla base dell'Articolo 26 per la definizione di alberi di pregio,

Nella speranza di aver fornito un utile contributo alla tutela del patrimonio arboreo della Città di Frosinone si porgono distinti saluti.

Data:


Firma:



**ALLEGATO N. 1 - FAC SIMILE DI SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE
DEGLI ALBERI DI PREGIO**

LOCALIZZAZIONE		Circoscrizione:	
Via:		No. civico:	
Riferimenti utili per la localizzazione:	----- -----		
Su area pubblica	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Parco o area verde Banchina stradale, spartitraffico Alberata Parcheggio alberato	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Proprietà privata	Proprietari: ----- -----		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	I proprietari sono a conoscenza dell'ipotesi di segnalazione dell'albero alla Città?		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	I proprietari sono d'accordo e sottoscrivono la segnalazione dell'albero alla Città?		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Visitabilità:	pubblica <input type="checkbox"/> privata <input type="checkbox"/>	Visibilità:	esterna <input type="checkbox"/> interna <input type="checkbox"/>

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Specie:		Altezza:	mt.
			Età presunta:
Circonferenza tronco a 1,30 mt da terra	mt. -----	Diametro proiezione chioma a terra:	mt. -----
Pianta isolata	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Gruppo di piante	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Pianta in filare	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Boschetto di piante	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Vicina a filare	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Pianta a ceppaia (con più tronchi)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>



ALLEGATO N. 2 ELENCO DELLE PRINCIPALI SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI FROSINONE

Censimento specie e generi	
Genere/Specie	Quantità
Abies alba	5
Acacia baileyana	28
Acer campestre	35
Acer negundo	160
Acer palmatum	28
Acer platanoides	49
Acer saccharium	3
Aesculus hippocastanum	2
Ailanthus altissima	3
Albizia julibrissin	8
Betula spp.	1
Carpinus betulus	39
Castanea sativa	1
Cedro spp.	65
Cedrus atlantica	6
Cedrus libani	22
Celtis australis	3
Ceratonia siliqua	2
Cercis siliquastrum	16
Chitalpa tshkentensis	53
Citrus limon	11
Corilus avellana	1
Cryptomeria japonica	1
Cupressus arizonica	348
Cupressus sempervirens	170
Cupressus sempervirens orizzontalis	66
Cupressus spp.	1
Diospyrus kaki	1
Eriobotrya japonica	4
Eucaliptus camaldulensis	19
Ficus carica	
Ginkgo Biloba	



Ilex aquifolium	1
Juglans nigra	1
Juglans regia	1
Lagerstroemia indica	13
Laurus nobilis	11
Leptospermum scoparium	9
Ligustrum spp.	71
Liquidambar styraciflua	100
Magnolia spp.	8
Magnolia grandiflora	83
Malus communis	20
Mimosa	1
Morus alba	6
Nerium oleander	34
Olea europea	42
Phoenix spp.	79
Picea abies	21
Photinia	200
Picea glauca	2
Pinus halepensis	17
Pinus nigra	1
Pinus pinea	127
Pinus spp.	6
Pirus communis	15
Platanus acerifolia	353
Populus alba	14
Populus nigra	16
Populus nigra var. italica	18
Prunus amygdalus	1
Prunus armeniaca	2
Prunus avium	35
Prunus cerasifera	45
Prunus cerasifera "Pissardi"	220
Prunus domestica	4
Prunus laurocerasus	4
Prunus persica	1
Prunus pissardi	7
Prunus spp.	25
Punica granatum	4
Quercus ilex	308
Quercus pubescens	43
Quercus robur	1



Quercus rubra	76
Robinia pseudoacacia	95
Salix babylonia	12
Salix viminalis	10
Sophora japonica	6
Taxus baccata	4
Taxus spp.	5
Thuja spp.	33
Tilia spp.	838
Ulmus campestris	1
Viburnum tinus	14



ALLEGATO N. 3

TABELLA SANZIONI AMMINISTRATIVE		
Articolo	Sanzioni euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 gg. (euro)
Articolo 19 - Abbattimenti di alberature in ambito privato o pubblico di aree non sottoposte a vincoli	Da 400,00 a 500,00	
Articolo 20 - Abbattimenti in ambito privato o pubblico di aree sottoposte a vincoli.	Da 400,00 a 500,00	
Articolo 21 Interventi di potatura	Da 100,00 a 300,00	
Articolo 22 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica	Da 200,00 a 500,00	
Articolo 28 - Interventi sugli alberi di pregio	Stima del valore ornamentale	
Articolo 37 - Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi	Da 100,00 a 400,00	
Articolo 39 - Giochi e attività sportive	Da 100,00 a 400,00	
Note:le somme recuperate saranno utilizzate per attività di verde urbano		

Responsabile Ufficio Sostenibilità Urbana
Dott. agr. Giuseppe Sarracino



Il Dirigente
Arch. Elio Noce